



Numero documento: ASTRA-D-8A643401/403

Ittigen, 1° aprile 2022

Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

(in virtù dell'art. 4 OCCS¹ nonché dell'art. 43 cpv. 3 OAC²)

1. In generale

1.1. Basi giuridiche

La procedura per i controlli di polizia stradale è disciplinata nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. La competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) al riguardo si fonda sull'articolo 4 OCCS. Secondo l'articolo 4 capoverso 7 OCCS sono fatti salvi ulteriori accordi stipulati dai Cantoni con l'UDSC in virtù dell'articolo 97 della legge sulle dogane (LD)³.

1.2. Provvedimenti in caso di infrazioni (art. 4 cpv. 4 OCCS)

Se constata infrazioni, in particolare a norme delle presenti istruzioni, o il mancato rispetto delle sue disposizioni, l'UDSC vieta di proseguire la marcia e chiede l'intervento della polizia cantonale competente. Se quest'ultima non può essere sul posto in tempo utile, l'Ufficio redige l'atto di denuncia e lo consegna, insieme ai mezzi di prova a disposizione, al comando di polizia per l'avvio del procedimento penale.

Se autorizzato dal Cantone a svolgere determinati compiti di polizia, l'UDSC agisce in base alla competenza concordata.

Sono fatte salve ulteriori istruzioni procedurali relative alle singole infrazioni secondo i punti di seguito indicati.

2. Controllo dei conducenti

2.1. Patenti di guida, età minima

L'UDSC verifica se i conducenti di veicoli a motore sono in possesso della pertinente patente di guida

Il riconoscimento delle patenti di guida estere è disciplinato dall'articolo 42 OAC. Nel caso di tali documenti occorre inoltre verificare se il conducente ha raggiunto l'età minima ai sensi dell'articolo 43 OAC.

In deroga all'articolo 43 capoverso 2 OAC i conducenti di ciclomotori provenienti dall'estero possono entrare e circolare in Svizzera se hanno compiuto 14 anni, non sussistono motivi di esclusione, sono titolari di licenza di condurre per ciclomotori svizzera o analoga patente di guida estera e utilizzano un ciclomotore del tutto conforme alle norme svizzere (cfr. art. 43 cpv. 3 OAC).

Ai conducenti privi di suddetto documento di guida o di età inferiore a quella minima prevista non deve essere consentito di proseguire la marcia.

¹ Ordinanza del 28 mar. 2007 sul controllo della circolazione stradale, RS 741.013.

² Ordinanza del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione, RS 741.51.

³ Legge del 18 mar. 2005 sulle dogane, RS 631.0.



2.2. Abilità alla guida

L'UDSC verifica se l'abilità alla guida dei conducenti è limitata, in particolare a causa di alcol, stupefacenti o medicinali.

Ai conducenti inabili alla guida non deve essere consentito di proseguire la marcia.

2.3. Divieto di guidare sotto l'effetto dell'alcol

L'UDSC verifica se le categorie di persone di cui all'articolo 2a capoverso 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)⁴ rispettano il divieto di guidare sotto l'effetto dell'alcol.

2.4. Certificati di capacità (carte di qualificazione del conducente)

L'UDSC verifica se i conducenti soggetti agli articoli 2 segg. dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut)⁵ sono in possesso del pertinente certificato di capacità.

2.5. Tempi di lavoro, guida e riposo

L'UDSC verifica se i conducenti soggetti a una delle ordinanze relative agli autisti (OLR 1⁶ o OLR 2⁷) rispettano le prescrizioni legali sulla durata di lavoro, guida e riposo.

3. **Controllo di licenze di circolazione, targhe e assicurazione di responsabilità civile**

3.1. Licenze di circolazione e targhe di veicoli immatricolati all'estero

L'UDSC verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114 OAC.

Al posto della targa, il numero di immatricolazione secondo il relativo documento può anche essere applicato o dipinto sul veicolo (cfr. all. 2 della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale⁸).

3.2. Responsabilità civile e assicurazioni

Si applicano le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del 25 giugno 2020 concernenti il controllo da parte della polizia dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore esteri e la procedura in caso di incidenti in cui sono coinvolti veicoli o mezzi simili a veicoli esteri non assicurati o non identificati.

Nel caso di veicoli a motore non assicurati il conducente o il detentore del veicolo vengono denunciati per aver infranto l'articolo 96 capoversi 2 e 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)⁹.

3.3. Targhe scadute di veicoli immatricolati provvisoriamente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

3.3.1. Ingresso in presenza di un'assicurazione di confine

Se il conducente stipula un'assicurazione di confine, è rilasciata un'autorizzazione provvisoria secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)¹⁰ contenente generalità del conducente, marca e numero di telaio, numero di polizza assicurativa nonché data e ora del rilascio. Una copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa entro il giorno feriale successivo all'ufficio della circolazione stradale che ha rilasciato le targhe.

⁴ Ordinanza del 13 nov. 1962 sulle norme della circolazione stradale, RS 741.11.

⁵ Ordinanza del 15 giu. 2007 sull'ammissione degli autisti, RS 741.521.

⁶ Ordinanza del 19 giu. 1995 per gli autisti, RS 822.221.

⁷ Ordinanza del 6 mag. 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti, RS 822.222.

⁸ Convenzione dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale, RS 0.741.10.

⁹ Legge federale del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale, RS 741.01.

¹⁰ Ordinanza del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli, RS 741.31.

3.3.2. Ingresso in assenza di un'assicurazione di confine

Se non viene stipulata un'assicurazione di confine, la licenza di circolazione e le targhe sono sequestrate e inviate entro il giorno ferialo successivo, unitamente al verbale di sequestro, all'ufficio della circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve copia del verbale contenente marca e numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe nonché le specificazioni precise e la quantità delle stesse.

Il mezzo può essere rimosso soltanto con targhe professionali o se rimorchiato.

3.3.3. Uscita

In assenza di un'assicurazione di confine non deve essere consentito di proseguire la marcia e i documenti del veicolo sono sequestrati. I conducenti alla guida di veicoli con targhe scadute o non assicurati sono denunciati con l'intervento della polizia. Se quest'ultima non può essere sul posto in tempo utile, la licenza di circolazione e le targhe sono sequestrate e inviate entro il giorno ferialo successivo, unitamente al verbale di sequestro, all'ufficio della circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve una copia del verbale contenente marca e numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe nonché le specificazioni precise e la quantità delle stesse. Il veicolo è in seguito restituito al conducente dietro pagamento del deposito di garanzia. In caso contrario, il veicolo è trattenuto fino all'arrivo della polizia o finché essa non abbia dato istruzioni al riguardo. Il mezzo può essere rimosso soltanto con targhe professionali o se rimorchiato.

3.4. Trasporto di targhe estere staccate (traffico commerciale di merci [incl. posta e corrieri] e traffico viaggiatori)

È consentito trasportare targhe:

- indirizzate a un ufficio pubblico;
- giornaliere o professionali utilizzate per esportare un veicolo in Svizzera;
- tedesche non più valide (timbro ufficiale rimosso oppure obliterato) trasportate su un veicolo tedesco;
- riconoscibili come da collezionismo o souvenir;
- il cui destinatario è un collezionista;
- chiaramente non destinate a uso illecito.

Negli altri casi, le targhe ed eventuali licenze di circolazione sono sequestrate (cfr. art. 60 cpv. 4 OAV). Nel traffico viaggiatori il conducente deve indicare il motivo del trasporto sull'originale del verbale di sequestro. Targhe e licenza di circolazione sono inviate entro il giorno ferialo successivo, unitamente all'originale del verbale, all'ufficio della circolazione stradale del Cantone di dimora (domicilio) del destinatario. Se non è domiciliato in Svizzera, la pratica è affidata all'ufficio del Cantone in cui sono state sequestrate le targhe.

3.5. Constatazione di targhe nazionali o estere alterate o contraffatte (art. 97 LCStr)

3.5.1. In caso di targhe alterate o contraffatte visibilmente montate su un veicolo occorre chiamare la polizia. Le targhe ed eventuali licenze di circolazione sono sequestrate e consegnate alla polizia unitamente al verbale di sequestro.

3.5.2. Le targhe alterate o contraffatte staccate (ovvero non visibilmente montate su un veicolo) ed eventuali licenze di circolazione sono sequestrate e inviate, unitamente al verbale di sequestro, al competente ufficio della circolazione stradale.

3.5.3. Se le targhe di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2 sono trasportate da un privato (traffico viaggiatori) sospettato di aver commesso un'infrazione ad esse connessa, la persona in questione è trattenuta e consegnata alla polizia.

4. Controllo di dimensioni e peso dei veicoli

4.1. In generale

L'UDSC verifica se le prescrizioni legali relative a peso e dimensioni sono rispettate oppure se si dispone di un'autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità competente. I limiti indicati nella licenza di circolazione o nella predetta autorizzazione non devono essere superati.

4.2. Autorizzazioni speciali

4.2.1. Condizioni e competenze

Le condizioni e competenze relative alle autorizzazioni speciali si fondano sugli articoli 78 segg. ONC.

4.2.2. Richieste

La richiesta di autorizzazione, in particolare se il peso o le dimensioni eccezionali sono tali da richiedere una scorta della polizia, deve essere trasmessa all'USTRA per mezzo dell'apposito modulo almeno sette giorni feriali prima della partenza.

4.2.3. Urgenza

Se per motivi di urgenza l'autorizzazione non può essere rilasciata in tempo utile, l'USTRA può autorizzare per iscritto (in genere via e-mail) l'UDSC a rilasciarla. A tale scopo l'UDSC utilizza un modulo unitario da consegnare al richiedente, che permette di concedere contemporaneamente più deroghe a dimensioni e pesi regolari.

4.3. Assenza di autorizzazione speciale e superamento delle eccedenze consentite

Se per un veicolo di peso o dimensioni eccezionali non si dispone di un'autorizzazione oppure se è superato l'eccesso di peso o dimensioni autorizzato, è consentito proseguire la marcia solo una volta regolarizzato il veicolo sul posto e sotto la supervisione dell'UDSC.

5. Controllo dello stato tecnico e del carico dei veicoli

5.1. In generale

L'UDSC verifica se i veicoli presentano difetti evidenti (ad es. pneumatici consumati o danneggiati, luci difettose e parti sporgenti che costituiscono un rischio per la sicurezza stradale, rumore e fumo eccessivi, merci caricate o fissate male).

Se il veicolo mette a rischio la circolazione attraverso il proprio stato o carico o produce rumore eccessivo, non deve essere consentito di proseguire la marcia finché non sia stato eliminato il difetto. Il ripristino è monitorato dalla polizia o dall'UDSC, se necessario accompagnando il veicolo presso l'officina più vicina.

5.2. Veicoli utilitari

Il controllo specifico dei veicoli utilitari si fonda sull'articolo 24 OCCS. Dopo un controllo secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d OCCS, al conducente è consegnato un rapporto di controllo o un certificato sull'esecuzione del controllo (art. 35 OOCSS-USTRA¹¹).

6. Altri ambiti di controllo

6.1. Divieto di circolazione notturna e domenicale

Negli orari interessati dal divieto di circolare la domenica e la notte (cfr. art. 91 cpv. 1 e 2 ONC) ai veicoli che vi sono soggetti (cfr. art. 91 cpv. 3 ONC) non deve essere consentito di proseguire la marcia fino allo scadere del divieto se sono sprovvisti di autorizzazione speciale valida (cfr. art. 92 ONC).

¹¹ Ordinanza dell'USTRA del 22 mag. 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale, RS 741.013.1.

6.2. Trasporto di merci pericolose

Se le merci trasportate rientrano nel campo d'applicazione dell'ADR¹², il relativo controllo è disciplinato dagli articoli 26 segg. OCCS e si svolge in base alla lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva 95/50/CE¹³. L'allegato 5 OOCSS-USTRA definisce forma e contenuto di questa lista (rapporto di controllo), che dopo il controllo è compilata e consegnata al conducente in alternativa a un certificato sull'esecuzione del controllo (art. 36 OOCSS-USTRA).

6.3. Rilevatori di radar

L'UDSC verifica se sono importati, trasportati o utilizzati rilevatori di radar vietati in base all'articolo 98a LCStr e se è trasportata pubblicità al riguardo.

7. **Moduli, emolumenti e depositi di garanzia**

7.1. Moduli

Il personale dell'UDSC che rilascia autorizzazioni d'intesa con l'USTRA deve utilizzare un modulo unitario.

7.2. Emolumenti

L'USTRA e l'UDSC riscuotono un emolumento per il rilascio di autorizzazioni, in applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti USTRA¹⁴.

7.3. Depositi di garanzia

7.3.1. In generale

In sede di denuncia per infrazioni constatate su veicoli esteri, l'UDSC richiede all'attenzione e d'intesa con le competenti autorità penali cantonali il deposito di una somma di denaro (deposito) a copertura della multa attesa e delle spese procedurali.

7.3.2. Ricevute

L'UDSC rilascia ai soggetti denunciati una ricevuta di deposito, il cui duplicato è allegato all'atto di denuncia.

7.3.3. Trasmissione del deposito di garanzia

L'UDSC trasmette il deposito di garanzia e l'atto di denuncia all'autorità cantonale competente.

Se il veicolo è circolato illegalmente sul territorio di più Cantoni, il rapporto di denuncia e il deposito di garanzia sono trasmessi al Cantone nel quale è stata constatata l'infrazione.

8. **Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e sostituiscono quelle del 22 maggio 2008.

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

¹² Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, RS 0.741.621.

¹³ Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

¹⁴ Ordinanza del 7 nov. 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade, RS 172.047.40.